



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTA** la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTO** l’Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001 con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e modificato con decisione C(2018) 598 dell’8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, in quanto applicabile;

**VISTA** la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, in quanto applicabile;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare,

gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTO** l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che l'Art. 1, comma 595, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) dispone il cambio di denominazione di Italia Lavoro in ANPAL Servizi S.p.A.;

**VISTA** la Deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL (seduta del 7 giugno 2017) che approva il documento "Linee strategiche e di indirizzo per lo sviluppo di ANPAL Servizi s.p.a. 2017 – 2020";

**VISTO** il "Regolamento di contabilità" dell'ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 5/2017;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 2015, istitutivo dell'ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – che al comma 13 dell'art. 4 prevede che ANPAL subentri nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi (già Italia Lavoro S.p.A.) e che il presidente ne diventi amministratore unico, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.a., prevedendo forme di controllo da parte di ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di ANPAL Servizi;

**VISTO** lo statuto dell'ANPAL, adottato con DPR 26 maggio 2016 n. 108, il quale all'art. 7 prevede che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 13, del decreto istitutivo ed in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, ANPAL determini gli obiettivi annuali di ANPAL Servizi e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati e che con le medesime modalità possa emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di ANPAL Servizi;

**VISTO** il D.P.R. 18 Novembre 2019, registrato in Corte dei Conti in data 06 dicembre 2019 al n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

**VISTO** il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

**VISTO** Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani (2014IT05M9OP001) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 4969 dell'11/07/2014 a titolarità dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

**VISTA** la nota prot. 41904 del 02.07.2019 con la quale la Regione Campania, Organismo Intermedio dei suddetti Programmi Operativi, ha chiesto di potersi avvalere di Anpal Servizi per l'ideazione e l'attuazione di un Piano di Comunicazione relativa al Piano di attuazione regionale del Pon IOG per un importo complessivo di € 900.000,00;

**VISTA** la nota prot. 9268 del 5.7.2019 con la quale ANPAL ha chiesto ad ANPAL Servizi di attivarsi per la predisposizione di un Piano di comunicazione sul territorio della regione Campania, al fine di sensibilizzare i giovani alla partecipazione al Programma.

**VISTA** la nota di ANPAL Servizi, prot. 11581 del 20.12.2019 con la quale Anpal Servizi ha trasmesso il richiesto Piano di comunicazione;

**VISTA** la nota di ANPAL, prot. 146 del 08.01.2020 con la quale è stato espresso parere positivo alla proposta progettuale;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1 – Disimpegno risorse**

Sono disimpegnate le risorse residue, pari ad € 17.354,85, impegnate con DD 260 del 12.6.2018, per la realizzazione delle attività di comunicazione relative alla Regione Campania, così come comunicato da Anpal Servizi con nota 1792/2019;

### **ARTICOLO 2 – Approvazione**

Il Piano Operativo avente ad oggetto Attività di Comunicazione Garanzia Giovani Campania, per l'anno 2020, trasmesso da Anpal servizi con nota prot. 11581 del 20.12.2019 è approvato.

### **ARTICOLO 3 – Piano attività e Contributo**

Per la realizzazione delle attività di comunicazione del PAR Campania Garanzia Giovani sono destinate le risorse di cui all'art 1 del presente decreto nonché, per la parte residua, pari a € 882.645,15, le risorse assegnate alla Regione Campania con DD. 393 del 9.10.2018 concernente l'assegnazione delle risorse alle Regioni/PA di Trento, individuati come Organismi Intermedi del Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto dell'implementazione delle misure previste dal PON IOG.

#### **ARTICOLO 4 – Ammissibilità della spesa**

Per l'ammissibilità della spesa si applica quanto previsto dal DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

#### **ARTICOLO 5 – Rimodulazioni delle attività**

Anpal Servizi, in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui all'articolo 5, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione delle singole attività, motivata e documentata. Anpal si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'art. 5 per la rendicontazione delle spese.

Tutte le rimodulazioni delle singole attività, devono essere espressamente autorizzate da Anpal ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macrovoce dell'attività.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata da Anpal su espressa richiesta di Anpal Servizi pena il mancato riconoscimento dei relativi costi

#### **ARTICOLO 6 - Programmazione e realizzazione delle attività**

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2020 e le relative spese, ammissibili a far data dal 08.01.2019, dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi.

L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

#### **ARTICOLO 7 - Delega di attività**

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Anpal Servizi è tenuta ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 relativo agli appalti pubblici.

## **ARTICOLO 8 – Rendicontazione ed erogazione del contributo**

L'Anpal provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

- 1) I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Anpal Servizi, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino alla misura massima del 90% del "budget ricalcolato";
- 2) A seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 9, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

Gli eventuali recuperi possono essere effettuati in compensazione con le somme dovute, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai punti 1 e 2, Anpal Servizi dovrà presentare all'Anpal, con cadenza mensile per quanto riguarda le spese relative al personale, trimestrale per tutte le altre tipologie di spesa, domande di rimborso firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Con cadenza trimestrale, Anpal Servizi dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata, al termine del primo semestre, dal "budget ricalcolato" sulla base dell'effettiva capacità di spendere quanto inizialmente stimato sul piano. Il "budget ricalcolato" dovrà essere articolato per linee di attività e voci di costo.

In particolare alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati, in formato digitale, tutti i prodotti realizzati previsti per ciascuna attività dal piano esecutivo approvato, secondo le scadenze previste.

Tale documentazione dovrà essere inviata ad Anpal entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'Anpal potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

## **ARTICOLO 9 – Controlli di primo livello**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7 i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA SPAO.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati dall'Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 9.

## **ARTICOLO 10 – Chiusura delle attività**

Nel semestre successivo Anpal Servizi dovrà presentare all'Anpal il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

A seguito della ricezione della stessa l'Anpal procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati dall'Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva alla liquidazione del saldo, di cui all'art. 7 punto 3, se dovuto.

## **ARTICOLO 11 – Termini per la conservazione dei documenti**

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale dovranno essere conservati ai sensi dell'art.140 del Regolamento (UE) n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

## **ARTICOLO 12 - Contabilità separata**

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013, Anpal Servizi dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

## **ARTICOLO 13 - Irregolarità**

Anpal Servizi si impegna a segnalare tempestivamente ad Anpal eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Piano.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, l'Anpal procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

## **ARTICOLO 14 – Monitoraggio e valutazione**

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del piano, Anpal Servizi dovrà fornire all'AdG:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Relazione di attuazione finale del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

## **ARTICOLO 15 – Previsioni di spesa**

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136 Anpal Servizi si impegna inderogabilmente ad inviare, a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'Anpal.



Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

#### **ARTICOLO 16 – Comunicazioni ufficiali del Piano**

Anpal Servizi è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, Anpal Servizi dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'Anpal.

Tutte le comunicazioni relative al Piano dovranno essere inviate all'Anpal e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Piano/attività, Annualità.

#### **ARTICOLO 17 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico**

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico, elaborato da Anpal Servizi nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati, dovrà essere autorizzato dall'Anpal.

#### **ARTICOLO 18 – Rispetto dei principi orizzontali**

Anpal Servizi si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività.

Anpal Servizi è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Anpal Servizi si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

#### **ARTICOLO 19- Divieto di cumulo**

Anpal Servizi garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

## **ARTICOLO 20 - Rinvio**

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata da ANPAL su espressa richiesta di ANPAL Servizi S.p.A. pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Per quanto non previsto dal presente Decreto, si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria per quanto non previsto.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Paola Nicastro

*(documento firmato digitalmente*

*ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*